

STATUTO

**ORCHESTRA SENZASPINE
SOCIETA' COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE
"ORCHESTRA SENZASPINE
SOC.COOP. IMPRESA
SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMOLA BO VIA ALDROVANDI 12

Numero REA: BO - 562094

Codice fiscale: 04006651204

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B) al n. 33903/21785

di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

NORME APPLICABILI

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede nel comune di Imola (BO), la Società Cooperativa denominata **"Orchestra Senzaspine Società Cooperativa impresa sociale"**. In sigla **"Orchestra Senzaspine soc.coop. impresa sociale"**.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Art. 2

DURATA

La cooperativa avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata, nonché la legislazione speciale in materia cooperativistica.

Per lo scambio mutualistico di lavoro, in particolare, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 4

SCOPO

Le Cooperative promuove, agevola e coordina attività musicali che si svolgano nei territori di appartenenza, promuovendo l'autogestione e la partecipazione dei cittadini attraverso forme di cooperative a scambio mutualistico plurimo di produzione e lavoro, di utenza e conferimento con finalità culturali riconducibili alla cooperazione sociale.

In particolare, la cooperativa si riconosce nei principi di solidarietà, di mutualità e di pluralismo culturale con lo scopo di sviluppare, nello specifico ambito musicale, l'educazione e l'istruzione non scolastica dei minori, dei minori svantaggiati e dei minori a rischio nonché la promozione, la

diffusione, l'interesse generale per la cultura e, in specifico, per la pratica musicale intesa quale momento privilegiato di interazione e integrazione sociale.

Si propone inoltre:

- a) la promozione della formazione dell'individuo nelle sue istanze globali, artistiche, espressive e culturali attraverso l'acquisizione di specifiche capacità e competenze musicali
- b) la promozione dell'istruzione extra-scolastica della persona, anche nell'ottica dell'educazione permanente
- c) la promozione di attività sociali, ricreative, aggregative e culturali rivolte a minori, ragazzi, adulti, anziani e persone svantaggiate.

Attraverso la mutualità a scopo plurimo, pertanto, la Cooperativa si propone di rivitalizzare l'assetto culturale rappresentato dalla musica, facendo convivere gli interessi dei soci lavoratori, dei soci utenti, dei soci sovventori e dei soci volontari.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale dei soci. La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci lavoratori.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nella gestione dei servizi e delle attività, ai sensi dell'art.1 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio proprio delle cooperative, della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire gli interessi generali della comunità del territorio, promuovendo i principi contenuti nelle finalità di promozione di Legacoop su tale tematica della cultura e svolgendo la propria attività a favore dei propri soci cooperatori nel seguente modo:

- a) per i soci lavoratori mediante la continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

- b) per i soci utenti e consumatori mediante la fruizione di beni e servizi alle migliori condizioni economiche e di qualità rispetto a quelle ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci suddetti.

Le modalità di fruizione dei beni e servizi possono essere disciplinate da un apposito regolamento che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti ed alle condizioni previste dal D.lgs. n. 112 del 2017 come successivamente integrato e modificato.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso, la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del Codice Civile.

Art. 5

OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto l'attuazione, in via stabile e principale, secondo il disposto dell'art. 2, comma 3 del D.lgs. n. 112 del 2017, delle seguenti attività:

- Organizzazione e la gestione di attività socio-educative, espressive, musicali e teatrali per conseguire la creazione di eventi, manifestazioni, e attività di valenza culturale a carattere generale sul territorio italiano e internazionale;
- Organizzazione e gestione di percorsi formativi volti alla conoscenza e all'apprendimento musicale rivolta, con speciale riguardo a minori e adolescenti, non escludendo la formazione di adulti e anziani: nello specifico, in modo non esaustivo, percorsi di formazione per l'apprendimento di strumenti musicali, alfabetizzazione musicale, propedeutica musicale, musica da camera, di gruppo e orchestrale;
- Organizzazione e gestione di conferenze, giornate di studio, laboratori formativi per studenti, insegnanti, genitori, animatori ed educatori, amatori e qualsiasi altra attività ed iniziativa inerente o correlata al settore scolastico, formativo e didattico;

- Progettazione e gestione di corsi formativi e di sensibilizzazione riguardanti il lavoro nella cultura, con particolare attenzione al settore lirico-sinfonico;
- Ideazione, produzione, promozione ed organizzazione di concerti sinfonici, opere teatrali e liriche, musica da camera, concerti audiovisivi e spettacoli di arti performative rivolte sia a minori e adolescenti sia ad un pubblico ampio ed eterogeneo;
- Organizzazione e logistica di allestimenti scenici dei sopracitati spettacoli culturali;
- Produzione, promozione e distribuzione di eventi culturali, ricreativi di rassegne, spettacoli musicali, scambi ed iniziative culturali di interesse generale;
- Attività grafica ed editoriale cartacea ed elettronica, attinenti all'oggetto sociale e alle finalità cooperative;
- Produzione e attività in campo radiofonico, televisivo, cinematografico e multimediale attinenti all'oggetto sociale e alla valorizzazione del lavoro nell'ambito lirico sinfonico e culturale;
- Ideazione, realizzazione e gestione di campagne pubblicitarie, di promozione attinenti all'oggetto sociale;
- Creazione di un network e piattaforma online per rafforzare l'autonomia degli artisti e degli operatori culturali e creativi, con particolare e non esclusivo riferimento al settore lirico-sinfonico;
- Supporto e sviluppo per la produzione e circuitazione di opere artistiche e culturali sul territorio nazionale e internazionale;
- Gestione di teatri, sale concerto, circoli, centri e/o spazi culturali in genere ivi compresa la gestione dei servizi accessori come spazi ristoro, servizi di logistica e organizzazione in genere, finalizzata e funzionale allo svolgimento delle attività sopra descritte per la realizzazione degli scopi sociali;
- Animazione e gestione della rete di cooperative di comunità.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta

della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice Civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art 2545/setpies del Codice Civile.

La cooperativa persegue le finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del D.lgs. n.112 del 2017.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI E VOLONTARI

Art. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori effettivi, coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso del requisito del possesso di una qualunque competenza nel campo dei servizi e/o delle attività elencate all'oggetto sociale e autocertificata nella domanda di ammissione a socio prevista dallo statuto il cui schema sarà previsto nel regolamento della cooperativa;

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Organo Amministrativo.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, in ogni caso, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali

previsti dalle disposizioni vigenti.

Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività della cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, l'Organo amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'articolo 11 del D.lgs 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono non essere applicate qualora la cooperativa possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del codice civile.

Art. 7

CATEGORIA SPECIALE DEI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione, l'aggiornamento, e la condivisione dei principi mutualistici;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione pianificati e predisposti dalla Cooperativa per l'ottimale raggiungimento degli obiettivi sociali.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere

escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Art. 7 bis

SOCI ONORARI DI DIRITTO E SOCI ONORARI

Sono soci onorari di diritto, senza diritto di voto, il Comune di Bologna, il Comune di Imola e la Regione Emilia Romagna, previa loro espressa accettazione.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere ammessi, in via eccezionale, come soci onorari, senza diritto di voto, altri enti pubblici.

Salvo quanto previsto all'art. 36 del presente statuto, tutti i soci onorari, ordinariamente:

- non possono partecipare all'attività della Cooperativa se non come soci volontari; le loro eventuali quote e i conferimenti si intendono a fondo perduto;
- possono partecipare alle assemblee dei soci cooperatori e sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Art. 8

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica ed eventualmente posta elettronica certificata e autodichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di mediazione ed arbitrato di cui all'art. 45.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax e PEC se posseduta;
- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il socio lavoratore, con la propria adesione, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art.4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Art. 9

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 10

TRASFERIMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote sociali che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione attivando la clausola di mediazione ed arbitrato di cui al successivo art. 45 del presente statuto.

Art. 11

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) all'attivazione ed esecuzione di scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la cooperativa;

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

La quota sociale sottoscritta potrà essere versata a rate nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

I soci cooperatori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 12

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento ed assoggettamento ad altre procedure concorsuali di tipo liquidatorio o per causa di morte se il socio è persona fisica;
Per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione ed assoggettamento ad altre procedure concorsuali di tipo liquidatorio, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attraverso la clausola di mediazione ed arbitrato di cui all'art. 45.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

Per il recesso del socio cooperatore avente scambio mutualistico di lavoro vale quanto di seguito specificato.

Può recedere il socio che:

A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13 punto 4, lett. a, punto 5

b. diverso da quello subordinato

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il consiglio di Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione attivando la clausola di mediazione ed arbitrato di cui al successivo art. 45 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 14

ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al può proporre opposizione attraverso la clausola di mediazione ed arbitrato di cui all'art. 45, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

L'esclusione è pronunciata dall'organismo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai precedenti articoli 4 e 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. Subordinato

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
2. per mutuo consenso;
3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro.

b. Diverso da quello subordinato

1. per mutuo consenso;

2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;
3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;
4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;
5. sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'Impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 12) che in qualunque modo arrechi danni gravi di qualsiasi tipo alla cooperativa;
- 13) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza;
- 14) che con la sua condotta, non solo in ambito professionale, ma anche personale arrechi danni, anche solo reputazionali, ed anche solo potenziali, alla cooperativa.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organismo amministrativo. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organismo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione, l'interessato può proporre opposizione attivando le eventuali azioni legali, ovvero chiedere ad un organo composto da tre persone nominato dall'assemblea di pronunciarsi entro 60 giorni. Nel caso in cui l'organo si pronunci in modo difforme da quello del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo potrà attivare la clausola di cui al successivo art. 45 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 15

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione

dell'organo di mediazione ed arbitrato di cui al successivo art. 45 del presente statuto.
Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le eventuali azioni legali ovvero chiedere ad un organo composto da tre persone, nominato dall'assemblea, di pronunciarsi entro 30 giorni. Nel caso in cui l'organo si pronunci in modo difforme da quello del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure di mediazione ed arbitrato di cui all'articolo 45.

Art. 16

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota sociale versata, aumentata dalle quote ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 17

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota sociale da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuita nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art. 18

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ai fondi di riserva indivisibili.

Art. 19

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'art. 13 del D.lgs. n.112 del 2017, che non deve superare al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio lavoratore.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

Anche gli ulteriori scambi mutualistici con la cooperativa saranno disciplinati da appositi regolamenti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 20

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile e dell'art. 111 octies delle disp. att. cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore

nominale unitario,

- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso;
- I criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, la quale non può comunque essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'art. 3, comma 3, lett. A del D.lgs. n. 112 del 2017.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

Art. 21

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa come consentito dall'art.11 comma 3-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014, soci sovventori di cui all'art.4 della Legge 31 gennaio 1992, n.59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria rispetto al limite previsto dall'art. 3, comma 3 lett. a) del D.lgs. n.112 del 2017. Qualora sia attribuito, il privilegio dovrà essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

ART. 22

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di €. 500,00.

ART. 23

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con il socio sovventore potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 24

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato, come definito dal regolamento che disciplina i rapporti con i soci sovventori, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad esprimere esclusivamente i voti spettanti in quanto socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2, del Codice Civile.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 25

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

ART. 26

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del Codice Civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente art.22, lettera d).

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente statuto.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 27

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori e che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dagli strumenti finanziari posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV del presente statuto;
- c) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore di €. 500,00, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28 del presente statuto;
- e) dalla riserva divisibile formata con le quote degli utili di esercizio di cui all'articolo 28 del presente statuto;
- f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- g) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e

conseguentemente i soci nel limite della quota sociale sottoscritta.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346, comma 1, del Codice Civile.

Art. 28

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art.2513 del Codice Civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Le indicazioni di cui agli artt. 2545 e 2528 del Codice Civile devono essere riportate nella nota integrativa qualora, ai sensi di legge, possa omettersi la relazione sulla gestione.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinandoli nel rispetto e nei limiti e delle condizioni di cui all'art. 3 del D.lgs. n.112 del 2017 e può deliberare, in favore dei soci cooperatori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, correlati alle attività di interesse generale previsti dal presente statuto mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, oppure in relazione ai diversi scambi mutualistici attuati, ovvero mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristoro ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in

sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'artt.2521 Codice Civile.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 29

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo che precede;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci sovventori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti;
- e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

Alle destinazioni di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) del precedente articolo può essere destinata una quota inferiore al 50% degli utili annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 30

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI

ART. 31

DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'artt. 2479-

bis del Codice Civile.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare sulle seguenti materie nonché su altre materie previste dalla legge:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi del precedente art. 28 del presente statuto, in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D.lgs. n.112 del 2017;
 - 2) approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.lgs. 112/2017;
 - 3) nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del periodo di durata del mandato e del numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 36 del presente statuto; procede alla deliberazione dell'eventuale revoca del Consiglio di Amministrazione;
 - 4) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;
 - 5) nomina, dell'organo di controllo di cui all'art.2477 del Codice Civile, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 112 del 2017, determinandone i compensi spettanti e procede alla deliberazione dell'eventuale revoca dell'organo di controllo;
 - 6) procede alla nomina di un organo composto da tre persone al fine di valutare il ricorso del socio escluso di cui al precedente articolo 13;
 - 7) procede all'approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 del Codice Civile;
 - 8) delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
 - 9) procede alla deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari e alla costituzione dei fondi previsti dal Titolo IV del presente statuto.
- I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci lavoratori sottopongono alla loro approvazione.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

È riservata, altresì, all'assemblea straordinaria la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

ART. 32

DIRITTO DI VOTO

Ogni socio cooperatore o sovventore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

ART. 33

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

La convocazione deve, altresì, essere rivolta ai rappresentanti dei lavoratori, degli utenti e degli apportatori di beni e servizi, al fine di assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dal regolamento di cui al precedente art. 6.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Se il Consiglio di Amministrazione e di controllo non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione

da essi predisposta.

Il socio cooperatore può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, appartenente alla stessa categoria di socio cooperatore, sovventore o appartenente alla categoria speciale mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può avere più di 3 deleghe.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 34

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 35

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o dal segretario nominati con la maggioranza dei voti dei presenti o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 36

NOMINA, DURATA, POTERI

La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci i quali eleggono un Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso:

- ciascun socio onorario di diritto, salvo sua rinuncia espressa all'atto di accettazione della qualifica di socio onorario, potrà esprimere un membro del Consiglio di Amministrazione;
- almeno un Consigliere dovrà essere sempre espressione dell'Associazione Senzaspine APS, con sede in Bologna, via Tartini n. 3, partita I.V.A. 03329551208;
- la maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori.

È obbligatoria l'elezione di almeno di un rappresentante dei lavoratori o degli utenti, qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'art. 11, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 112 del 2017 e non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

In caso di soci amministratori non siano espressione dei soci cooperatori ovvero che siano espressione dei soci finanziatori, essi dovranno possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'art. 7, comma 3 del d.lgs. n.112 del 2017.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea dei soci e sono rieleggibili.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di Legge e del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del D.lgs. n.112 del 2017. Nella medesima relazione, essi devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Gli amministratori devono provvedere a pubblicare il bilancio sociale nel sito internet della cooperativa.

ART. 37

COMPOSIZIONE

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che si compone da 5 (cinque) a 15 (quindici) consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, l'organo di controllo o il revisore.

Esso è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza. In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni dagli altri amministratori e, ove nominati, dall'organo di controllo.

ART. 38

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 39

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Al presidente dell'organo di amministrativo spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il rappresentante legale ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice Presidente.

Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione possono delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro Amministratore, o, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 40

ORGANO DI CONTROLLO

I soci cooperatori, decidendo ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, possono in ogni momento nominare un Organo di controllo definendone poteri e competenze.

Art. 41

DURATA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

Art. 42

COMPETENZA E RIUNIONI

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'Organo di controllo deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.lgs 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del D.lgs medesimo.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.

Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico. La nomina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, è obbligatoria qualora la cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b) del d.lgs 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o degli utenti.

L'Organo di controllo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente Statuto. Deve, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

L'Organo di controllo può, in ogni momento, procedere, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Art. 43

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo nominato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile.

La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui non possa essere attribuita al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti, ovvero da sindaci, o da una società di revisione iscritti nel competente registro.

L'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti:

1) verifica nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti esercita, inoltre, le altre funzioni, i poteri, ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 44

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione ne darà notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
- Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 45

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti

nell'ordine:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati ed i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.lgs 112/2017;
- c) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;
- d) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46

CLAUSOLA DI MEDIAZIONE ED ARBITRATO

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, verranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera di Commercio di Bologna, Organismo abilitato a gestire procedure di mediazione ed iscritto al n.11 del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia. Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Bologna alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.

L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 47

DISPOSIZIONI MUTUALISTICHE E FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 26, 28 e 44 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Al fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del Codice Civile relative alla remunerazione del capitale dei soci sovventori e dei soci cooperatori, all'indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui agli artt. 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e le Leggi speciali sulla cooperazione, nonché quelle delle imprese sociali di cui all'art.3 del D.lgs. n. 112 del 2017.